

# TRIBUNALE DI MILANO



## Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

N. 55200/13 RGNR

N. 213546/15 G.I.P.

### **IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Letti gli atti del procedimento penale iscritto a carico di

Battilana Ambra, Danese Chiara e Imane Fadil;

letta la richiesta di archiviazione formulata dal PM;

letta l'opposizione alla richiesta d'archiviazione presentata dal difensore della persona offesa Fede Emilio;

rilevato che a seguito di tale opposizione è stata fissata l'udienza camerale del 6.10.2015 alla quale le parti hanno insistito nella rispettive richieste;

### **OSSERVA**

La richiesta di archiviazione è fondata e deve essere accolta, per le ragioni esposte dal PM.

Il procedimento a carico di Ambra Battilana, Danese Chiara e Imane Fadil ha origine con la presentazione in data 13.9.2013 di una denuncia querela da parte di Fede Emilio alla Procura della Repubblica di Novara nei confronti delle odierne indagate per i delitti di calunnia, falsa testimonianza, ed altri eventualmente ravvisabili, relativamente alle dichiarazioni rese dalle tre ragazze in qualità di testimoni nel processo a carico di Emilio Fede, Dario Mora e Nicole Minetti concluso con sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 19.7.2013.

In particolare nella denuncia querela Emilio Fede evidenzia la assoluta falsità delle dichiarazioni rese in aula circa il ruolo del querelante nel sistema prostitutivo ricostruito dalla Procura Milanese ruotante attorno alle feste nella residenza di Arcore.

Le tre indagate si sono costituite parte civile nel procedimento per induzione e sfruttamento della prostituzione ed in tale veste, oltre che in quella di testimoni sono state sentite alle udienze dibattimentale del 15 e del 22 giugno 2012.

# TRIBUNALE DI MILANO



## Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

---

Nelle motivazioni della sentenza depositata in data 29.11.2013 i giudici della V Sezione del Tribunale di Milano, riportano in maniera dettagliata le deposizioni testimoniali rese dalle tre ragazze ( pagg. da 76 a 132): il Tribunale, dopo avere esaminato il contenuto delle testimonianze, dà conto delle ragioni per le quali tali deposizioni devono considerarsi pienamente attendibili.

Allo stato, sulla base del materiale esistente agli atti, questo giudice non può che condividere la valutazione espressa dal collegio giudicante, non emergendo dalle dichiarazioni delle tre indagate elementi in grado di inficiarne la veridicità del contenuto.

Deve, anzitutto, essere valorizzata la linearità e la coerenza delle dichiarazioni rese dalle testimoni, che risultano scevre da contraddizioni e reiterate negli stessi termini inizialmente esposti ai familiari e nel corso delle indagini.

Il racconto delle giovani è apparso essere logico e coerente, estremamente dettagliato nelle parti salienti e privo di qualsiasi forzatura o animosità punitiva o di odio nei confronti dell'imputato: la descrizione dell'accaduto, la narrazione degli accadimenti, la scansione spazio temporale e le condotte singolarmente descritte trovano conferma nelle dichiarazioni di altri testimoni che pure hanno partecipato ai festini di Arcore che hanno reso dichiarazioni di analogo contenuto.

Pure non essendo questa la sede per ripercorrere l'iter argomentativo seguito dal collegio giudicante, o tanto meno per sottoporre a nuovo vaglio il corposo materiale probatorio acquisito nel lungo procedimento, merita solo evidenziare, a dimostrazione della strumentalità della denuncia querela presentata dal sig. Fede ( peraltro all'indomani della pronuncia della sentenza di condanna) il contenuto di alcune conversazioni riportate nella sentenza, e comunque non contestate dalle difese dalle quali emerge in maniera assolutamente univoca l'impegno profuso da Fede nell'individuare e selezionare giovani donne da condurre al cospetto di Silvio Berlusconi ed indurle al compimento di atti sessuali.

Emilo Fede, con l'amico Lele Mora individua le ragazze che vengono invitate a sostenere un provino a Mediaset come meteorine.

# TRIBUNALE DI MILANO



## Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

---

La promessa di poter partecipare al programma di Mediaset, unita alla prospettiva di poter influenzare l'esito del concorso di Miss Italia sono gli strumenti utilizzati da Emilio Fede per indurre le due ragazze, ( si ricorda appena maggiorenni), a partecipare alle serate di Arcore, nel corso delle quali si verificheranno i sipari descritti da una pluralità di testimoni presenti.

Relativamente alle argomentazioni contenute nell'atto di opposizione, ritiene questo giudice che le circostanze evidenziate non siano tali da inficiare il giudizio di attendibilità delle testimonie.

Per quanto attiene a Ambra Battilana, certamente marginale appare la circostanza pure assai enfaticamente nell'atto di opposizione relativamente ai pregressi rapporti sessuali a pagamento avuti dalla ragazza: Ambra ha infatti dichiarato di essere stata vittima di violenza sessuale, e di non avere ricevuto compensi per le prestazioni sessuali: il contrasto con quanto dichiarato in aula e quanto riferito in una parte della denuncia querela *"da allora ha iniziato a pretendere rapporti sessuali completi compensati con denaro contante"*, è solo apparente atteso che la ragazza dichiara di essere stata comunque costretta ad avere rapporti sessuali anche se da un certo momento in poi le venivano ricompensati.

Del tutto inconferente è poi la vicenda relativa al produttore cinematografico americano accusato dalla Battilana, sulla quale nessuna valutazione può essere compiuta non avendo a disposizione il materiale probatorio.

Se tali sono le uniche circostanze che dovrebbero fare propendere per la falsità delle dichiarazioni della Battilana, è assolutamente evidente la assoluta mancanza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Circa la dichiarazione di Chiara Danese, l'unico elemento a sostegno della falsità delle dichiarazioni fornito dall'opponente sono i messaggi partiti dal telefono della Danese indirizzati a Fede: anche volendo prescindere dalla giustificazione fornita dalla ragazza secondo la quale i messaggi sarebbero stati inviati dal Salemi che le aveva preso il telefono, il contenuto degli stessi semmai fornisce una conferma all'accusa di induzione alla prostituzione, essendo evidente che le lusinghe di Fede avevano avuto effetti positivi e convincenti sulla ragazza.

**TRIBUNALE DI MILANO**



**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

---

Quanto alla deposizione della Fadil del tutto marginale è la circostanza che la stessa abbia avuto una relazione sentimentale con il sig. Saed!

**PQM**

**DISPONE**

l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero richiedente.

Milano, 28.10.2015

**IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Dott.ssa Donatella Banci Buonamici

**DEPOSITATO in CANCELLERIA**

Milano, 2 NOV 2015



**IL CANCELLIERE**

**IL CANCELLIERE**  
Dott. Antonio FIORE